



Associazione Italiana Sommelier  
**DELEGAZIONE DI MILANO**



[HOME](#) | [ASSOCIAZIONE](#) | [CONTATTI](#) | [SEDI](#) | [LINK](#) | [UTENTI](#)

## EVENTI

[In programma](#)  
[Archivio eventi](#)

## ARTICOLI

[Recensioni](#)  
[Territori e Vini](#)  
[Interviste](#)  
[Non solo vino](#)  
[Racconti golosi](#)  
[Buono a sapersi](#)  
[La parola del Delegato](#)

## DIVENTARE SOMMELIER

[Corsi](#)  
[1° Livello](#)  
[2° Livello](#)  
[3° Livello](#)  
[Date dei corsi](#)  
[FAQ](#)  
[Quiz](#)

## APPROFONDIMENTI

[DOCG E DOC](#)  
[DOP E IGP](#)  
[Documentazione](#)

# L'alcol alla prova del Codice della Strada

di Paolo Valente |

## Il nuovo Codice della Strada ha cambiato le sanzioni per la guida sotto l'effetto dell'alcol: tasso zero ai neopatentati



Il rapporto tra il Codice della Strada e l'alcol non è mai stato semplice: prova ne sono le quattordici differenti versioni che negli ultimi 18 anni hanno riguardato l'articolo 186, che definisce le sanzioni per la "guida in stato di ebbrezza". La legge 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio scorso, ne fornisce un'ultima stesura.

Analizziamo qui i risvolti sanzionatori della nuova norma, evidenziando come il sommelier debba essere sempre e comunque un degustatore attento, che beve in modo responsabile, senza mai abusare dell'alcol. L'assunzione di alcol influisce sempre negativamente sulle prestazioni psicomotorie e sui riflessi del guidatore.

Prima grande novità della nuova norma è l'introduzione del cosiddetto "alcol zero" per i neopatentati (fino a tre anni dal rilascio della patente), per i conducenti professionali e per i minorenni alla guida di ciclomotori. Significa che queste categorie di conducenti saranno sanzionate anche per la guida con un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l. Le pene sono significative: vengono decurtati 5 punti dalla patente e si applica una sanzione tra 155 e 624 euro, raddoppiata nel caso in cui il conducente provochi un incidente. Il minorenne che guida un ciclomotore in stato di ebbrezza vede spostarsi in avanti di un anno la possibilità di richiedere la patente automobilistica.

L'introduzione di queste nuove sanzioni pone tuttavia dei problemi di ordine pratico: innanzitutto esiste la questione della tolleranza e dell'affidabilità delle apparecchiature di misurazione. Alcuni tecnici fanno notare che è difficile avere una misurazione affidabile quando il limite da analizzare è di 0,5 g/l; le difficoltà aumentano quando la soglia scende fino a zero. Esistono alimenti, pensiamo ad esempio ai dolci al liquore, che contengono alcol in grado di lasciare tracce nel sangue, anche se perfettamente assorbite dall'organismo. D'altra parte, l'organismo stesso produce alcol, in quota estremamente limitata ma pur sempre superiore allo zero.

Secondo altri esperti, al contrario, l'alcol presente nel corpo, in quanto prodotto endogenamente o legato all'assunzione di cibi che ne contengono piccole quantità, è talmente basso da sfuggire probabilmente ai controlli dell'etilometro.

Una circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza sembra tenere in considerazione le difficoltà di tali misurazioni; suggerisce infatti agli organi verificatori di effettuare una terza prova con l'etilometro (dopo le prime due già previste per certificare lo stato di ebbrezza) consapevole dei problemi tecnici esistenti e della severità della norma.

I provvedimenti attuativi dovrebbero fare chiarezza su questo tipo di problematiche, in quanto le norme, così come espresse, potrebbero portare ad una serie infinita di ricorsi e di battaglie legali e scientifiche sulla possibilità effettiva di controllare il limite "zero".

La nuova normativa, a cui si devono attenere tutti i conducenti, conferma in 0,5 g/l il limite massimo di alcol nel sangue consentito per chi si mette alla guida di un veicolo. La guida con un tasso alcolemico nel sangue compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punita con la decurtazione di 10 punti dalla patente, una sanzione amministrativa tra i 500 e i 2.000 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi. L'entrata in vigore della legge 120 ha depenalizzato la guida in stato di ebbrezza entro i predetti limiti.

Le sanzioni aumentano significativamente qualora il tasso alcolemico rilevato sia tra 0,8 e 1,5 g/l: ferma restando la decurtazione di 10 punti dalla patente, la sanzione amministrativa sale tra gli 800 e i 3.200 euro e la sospensione della patente varia da sei mesi a un anno; si aggiunge poi l'arresto fino a sei mesi.

Qualora il tasso alcolemico superi 1,5 g/l, i punti decurtati rimangono 10 e la sanzione pecuniaria varia da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da sei mesi ad un anno e la patente è sospesa da uno a due anni. Se il veicolo appartenente alla persona che ha commesso il reato è disposta la confisca, mentre se appartiene ad un terzo il periodo di sospensione della patente raddoppia.

La patente è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.





Dopo la revoca della patente è possibile riottenerla solo dopo tre anni. Nel periodo intercorrente non si può nemmeno richiedere il rilascio del patentino per la guida dei ciclomotori o delle minicar.

Il rifiuto a sottoporsi al test per la verifica dello stato di ebbrezza prevede i medesimi effetti del superamento del limite massimo di alcol nel sangue, ovvero comporta la decurtazione di 10 punti dalla patente, una sanzione tra i 1.500 e i 6.000 euro, l'arresto da tre mesi ad un anno, la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a

persona diversa da chi ha commesso la violazione.

Anche in questa situazione, è disposta la revoca della patente in caso di recidiva nel corso del biennio.

Per aiutare il guidatore ad un consumo responsabile di bevande alcoliche, il Ministero della Salute ha pubblicato una tabella riportante le quantità che determinano il superamento dei limiti di legge; tali informazioni sono suddivise per sesso e per peso. In ogni caso, i limiti riportati nella tabella sono solamente indicativi: sono molti, infatti, i fattori soggettivi che influenzano negativamente lo stato di vigilanza necessario per guidare un autoveicolo senza correre, o far correre, inutili pericoli. [Scarica la tabella](#)